



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



RU 30859

Rif.:

Allegati:1

Roma, 19.03.2010

Alle Direzioni regionali ed interregionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Alle Direzioni centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia
di Finanza - Ufficio operazioni
Viale XXI aprile n. 55
00162 ROMA
(fax 06/44223745)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Unità di gestione
autotrasporto
ROMA
(fax 06/41584244)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di
TRENTO
BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori
Via G. Caraci n. 36
ROMA
(fax 06/41733118)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' AGCI
V.le Palmiro Togliatti
ROMA
(fax 06/40500007)

All' ANITA
Via Oglio n. 9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla CONFETRA
Via Panama n. 62
ROMA
(fax 06/8415576)

All' ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo
n. 80/a
ROMA
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento
Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana n. 248
ROMA
(fax 06/86212589)

All' UTI
Via Oglio n. 9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla Federcorrieri
Via Sammartini n. 33
MILANO
(02/67072285)

Alla FITA
Via Guattani n. 13
ROMA
(fax 06/44118903)

All' ANEF–Associazione
Nazionale Esercenti
Funiviari
Via Padova n. 27
ROMA
(fax 06/44118903)

All'ANAV
Piazza dell'Esquilino,29
ROMA
(fax 06/4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione n. 16
ROMA
(fax 02/5397381)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.
Via Monferrato n.7
MILANO
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV novembre n. 7
CASALECCHIO DI
RENO(BO)
(fax 051/254440)

All'U.N.C.I.
Unione Nazionale Cooperative
Italiane
Via Sotero n. 32
00165 ROMA
(fax 06/39375080)

OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell'anno 2009 e disponibilità del software.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di

accisa, pari a € 7,00 per mille litri di prodotto (da €416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del d. lgs. n. 26/2007.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione si precisa quanto segue.

L'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.

Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell'iter comunitario sopra richiamato.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2010**.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all'art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, "... anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ..." e, che siano compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall'anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2008).

Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile sul sito www.finanze.it), l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, precisato che il limite suddetto (€ 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sfioramento del limite di € 250.000 sopra richiamato "... le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate".

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2011**.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, si fa presente che sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it , è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l'ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

In ultimo, nel far riserva di fornire ulteriori precisazioni al riguardo, si fa presente che, a partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l'invio telematico delle dichiarazioni in argomento.

Il Direttore dell'Area Centrale

Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93*



Legge del 24/12/2007 n. 244

Titolo del provvedimento:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007)

art. 1

(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

Testo: in vigore dal 15/08/2009

---> Per il testo dell'art. 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 31 legge 23 luglio 2009 n. 99, consultare il documento in formato PDF <---

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67";

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e "euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850", ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525";

5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";

g) l'articolo 11-bis e' abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve essere piu' presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (1), da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

(1) Vedasi il decreto 11 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2008 n.240.

53. A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo residuo a

partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1 gennaio 2010. (1)

(1) Per l'interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l'articolo 1, comma 10 decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5.

54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.

55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo destinato alle finalita' di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili";

b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

"3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono